



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 3604/2019

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 2306/2019**

OGGETTO: DITTA IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO SRL CON SEDE LEGALE IN VIA MOLINARA 6 NEL COMUNE DI GORLAGO (BG). AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06, PER SVOLGERE L'OPERAZIONE (R10), RECUPERO AMBIENTALE DI CUI AL PUNTO 7.31 BIS LETTERA B) DEL DM 5/2/98, NELL'AREA INDIVIDUATA AI MAPP. 1/P-2/P-3/P-6/P-8/P-7/P FG. 11 ALL'INTERNO DELL'ATEG06 IN COMUNE DI PALAZZO SULL'OGLIO (BS)

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 01/02/2019, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

PREMESSO che con atto dirigenziale n. 261 del 24/01/2018 e s.m.i. avente ad oggetto: "Ditta "Impresa Milesi geom. Sergio s.r.l. Volturazione e proroga dei termini di scadenza dell'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n° 4496 del 30.09.2013 relativa all'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località "Bosco" del Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), a favore dell'Impresa Milesi geom. Sergio s.r.l., con contestuale variante progettuale al piano di recupero A.T.E. n° g06", è stata:

Documento Firmato Digitalmente

- individuata all'interno dell'area di cava una porzione denominata sugli elaborati cartografici come "*area interessata da indagini*" oggetto di pregresse attività di escavazione e ritombamento non autorizzate per la quale sono in corso procedimenti avviati dal Comune i cui esiti non interferiscono con la morfologia finale prevista della presente variante;
- autorizzata la variante del piano di coltivazione per quanto riguarda i lavori di recupero ambientale inerente l'attività estrattiva di sabbia e ghiaia residua, nell'area identificata catastalmente ai mappali n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 149, 150, 224, 245, 287, 325, 326, 327, 328, 373 del foglio n. 11 del nuovo catasto terreni revisionato di Palazzolo sull'Oglio (BS);

DATO ATTO che in attuazione di quanto disposto dal punto 4) dell'atto sopra richiamato è stata stipulata una convenzione tra l'Impresa Milesi geom. Sergio srl e il Comune di Palazzolo sull'Oglio, redatta ai sensi dell'art 15 della L.14/98, atto a rogito del Notaio Tucci di Bergamo in data 23/03/2018 – Rep. N. 18076-Racc. 14557;

CONSIDERATO che:

- la ditta IMPRESA MILESI SERGIO S.R.L. (c.f. /P. I.V.A. 01393460165), con sede legale in comune di Gorlago (BG) in via Molinara, 6, ha presentato istanza in atti provinciali P.G. n. 20976-20979 del 8/02/2018 e successive integrazioni in data 1/03/2018 p.g. n. 30912 e p.g. prov. n. 36905 del 14/03/2018 di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, consistente nel controllo di rifiuti di cui al codice EER 170504 depositati nell'area individuata ai mapp. 1/p-2/p-3/p-6/p-8/p-7/p fg. 11 all'interno dell'Ate06 in comune di Palazzo sull'Oglio (BS), oggetto di pregresse attività di escavazione e ritombamenti non autorizzati, ai fini della verifica di conformità ai sensi dell'art. 184-ter del dlgs. 152/06 in relazione alla cessazione di qualifica di rifiuto;
- nella Conferenza di servizi del 4/05/2018, convocata con nota p.g. n. 52538 del 16/04/2018, verbale in atti, sono stati interrotti i termini del procedimento in attesa di sopraggiunte nuove disposizioni normative in quanto la Provincia, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/02/2018, non risultava competente al rilascio di E.O.W. ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06;
- con nota p.g. n. 80479 del 6/06/2019 la ditta ha richiesto una riunione tecnica al fine valutare congiuntamente le azioni da intraprendere con gli Enti;
- nella riunione tecnica, convocata con nota prot. 83358 del 11/06/2019 (verbale in atti), a seguito di quanto precisato dalla Provincia la ditta si è impegnata a presentare una modifica dell'istanza riconducendo l'attività a recupero ambientale (R10) prevista dalla tipologia 7.31. bis lettera b) del dm 5/2/98. Il Comune si è impegnato ad integrare la convenzione in relazione al ripristino ambientale del sito;

TENUTO CONTO che:

- con nota p.g. n. 143433 del 24/10/2019 la ditta ha presentato nuova istanza per svolgere, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, l'operazione (R10), recupero ambientale, ai sensi del punto 7.31 bis lettera b) del dm 5/2/98), nell'area individuata ai mapp. 1/p-2/p-3/p-6/p-8/p-7/p fg. 11 all'interno dell'Ate06 in comune di Palazzo sull'Oglio (BS);
- con nota p.g. n. 139320 del 14/10/2019 il Comune di Palazzolo S/O ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 1/10/2019 e relativo allegato contenente le modifiche alla Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva, avente per oggetto: "*Esame e approvazione della modifica alla Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località "Bosco" – Ate06 – stipulata con l'Impresa Milesi Geom. Sergio s.r.l. in data 23/03/2018 con atto a rogito del Notaio Tucci di Bergamo n. 18076-14557 di repertorio*"; da cui risulta tra l'altro che il materiale/rifiuto potrà rimanere in sito per il recupero ambientale in quanto non comporta, se non in riferimento alla qualifica del materiale, variazioni in relazione al progetto di ripristino approvato dalla Provincia con atto n. 261 del 24.01.2018 e s.m.i.;

RILEVATO che:

1. l'area interessata dall'impianto risulta in piena ed esclusiva proprietà della ditta a seguito di atto di compravendita Notaio Tucci del 16/03/2017 n. 15548/12505 Rep. registrato a Bergamo il 20/03/2017 al n. 10460 serie 1T e trascritto a Brescia il 20/03/2017 n. 11865/7112;
2. l'area risulta localizzata all'interno dell'Ate06 del Comune di Palazzolo s/O ed è individuata catastalmente dai mapp. 1/p-2/p-3/p-6/p-8/p-7/p fg. 11 del N.C.T. del comune di Palazzolo s/O, è classificata dallo strumento urbanistico vigente come Ambiti delle attività estrattive – AE aree per attività estrattive (certificato di destinazione urbanistica in atti) Parte dell'area risulta interessata da fascia di rispetto della S.P. 573 e del Torrente Rillo (Zona entro 10 metri (o entro la distanza definita dallo strumento urbanistico comunale in sede di individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua) dal corso d'acqua e dai laghi (Pulizia idraulica Reg. decr. n. 523/1904;
3. considerando il vigente Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.G.R n. 20 giugno 2014, n.

Documento Firmato Digitalmente

1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;

4. la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.G.P. n. 92 del 08.03.2010;
5. la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01161472601564;
6. il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

TENUTO CONTO che il progetto di recupero ambientale è stato previsto e disciplinato con provvedimento di questa Provincia Ufficio Cave di cui all'atto dirigenziale n. 261 del 24.01.2018 e s.m.i. e dalla Convenzione con il Comune di Palazzolo S.O. in premessa citata;

VISTO e RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 5 e dal punto 7.31. bis del d.m. 5/02/1998;

PRESO ATTO che l'A.T.S. di Brescia-Direzione Sanitaria-Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria-Equipe Territoriale Igiene 2 Franciacorta, assente in conferenza, ha trasmesso con nota registrata al P.G. prov. in data 4/05/2019 con il n. 61090, parere favorevole con prescrizioni e condizioni;

CONSIDERATO che A.R.P.A., assente in conferenza, pur convocata ma risultata assente in conferenza, non ha trasmesso il parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico Sezione Rifiuti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € 82.426,51 (Euro ottantaduemilaquattrocentoventisei/51) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- Recupero Ambientale (R10) di 98.000 t (pari a 57.700 m³) di rifiuti speciali non pericolosi € 82.426,51

STABILITO CHE la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 60 giorni alla di ricevimento del presente provvedimento, mediante garanzia e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque fino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 01 febbraio 2019;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, per svolgere l'operazione (R10), recupero ambientale di cui al punto 7.31 bis lettera b) del dm 5/2/98, nell'area individuata ai mapp. 1/p-2/p-3/p-6/p-8/p-7/p fg. 11 all'interno dell'Atego6 in comune di Palazzo sull'Oglio (BS) alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione RIFIUTI, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e come da Progetto Approvato con atto dirigenziale n. 261 del 24.01.2018 e s.m.i. e Convenzione con il Comune di Palazzolo S.O. citata in premessa

DISPONE

1. di autorizzare la ditta IMPRESA MILESI SERGIO S.R.L. (c.f. /P. I.V.A. 01393460165), con sede legale in comune di Gorlago (BG) in via Molinara, 6, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, per svolgere l'operazione (R10), recupero ambientale di cui al punto 7.31 bis lettera b) del dm 5/2/98, nell'area individuata ai mapp. 1/p-2/p-3/p-6/p-8/p-7/p fg. 11 all'interno dell'Atego6 in comune di Palazzo sull'Oglio (BS) alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione RIFIUTI, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e come da Progetto Approvato con atto dirigenziale n. 261 del 24.01.2018 e s.m.i. e Convenzione con il Comune di Palazzolo S.O. citata in premessa oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che compete al Comune la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato;

Documento Firmato Digitalmente

3. di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Palazzolo sull'Oglio, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;
4. di stabilire un termine di sei mesi dalla data del presente provvedimento per l'inizio dell'attività di Recupero Ambientale (R10) nell'area individuata ai mapp. 1/p-2/p-3/p-6/p8/p-7/p fg. 11 all'interno dell'Atego6 in comune di Palazzo sull'Oglio (BS), oggetto del presente provvedimento, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di un anno dalla data di inizio lavori per l'ultimazione della stessa precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
5. che l'avvenuta ultimazione dell'attività di recupero ambientale (R10) dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione e la conformità al Progetto approvato con atto dirigenziale n. 261 del 24.01.2018 e s.m.i. e Convenzione con il Comune di Palazzolo S.O. citata in premessa, limitatamente ai mappali oggetto del presente provvedimento;
6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **cinque anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto;
 - gli eventuali rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
7. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato la marca da bollo in premessa citata per l'apposizione sul presente atto;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'attività di recupero ambientale non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
9. di prescrivere che le varianti non sostanziali devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
10. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06, può avvalersi dell'ARPA;
11. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
12. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **€ 82.426,51 (Euro ottantaduemilaquattrocentoventisei/51)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
13. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi (cinque anni più uno) e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
14. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
15. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di accettazione, da parte di questa Provincia, della garanzia finanziaria di cui al precedente punto 12;
16. che il presente atto venga comunicato alla ditta IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO SRL mediante

- trasmissione con posta elettronica certificata (PEC milesisergiosrl@pecm.it);
17. di trasmettere il presente provvedimento via pec al Comune di Palazzolo sull'Oglio, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S di Brescia;
 18. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 12-12-2019

DITTA: IMPRESA MILESI SERGIO S.R.L.

1. Descrizione dell'area interessata dal recupero ambientale

- 1.1. La superficie complessiva dell'area oggetto dell'operazione di recupero ambientale è di 10.485 m² e risulta in piena ed esclusiva proprietà della ditta, a seguito di atto di compravendita Notaio Tucci del 16/03/2017 n. 15548/12505 Rep. registrato a Bergamo il 20/03/2017 al n. 10460 serie 1T e trascritto a Brescia il 20/03/2017 n. 11865/7112.
- 1.2. L'area risulta localizzata all'interno dell'Atego6 del Comune di Palazzolo s/O ed è individuata catastalmente dai mapp. 1/p-2/p-3/p-6/p8/p-7/p fg. 11 del N.C.T. del comune di Palazzolo s/O e classificata dallo strumento urbanistico vigente come Ambiti delle attività estrattive – AE aree per attività estrattive (certificato di destinazione urbanistica in atti) Parte dell'area risulta interessata da fascia di rispetto della S.P. 573 e del Torrente Rillo (Zona entro 10 metri (o entro la distanza definita dallo strumento urbanistico comunale in sede di individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua) dal corso d'acqua e dai laghi (Pulizia idraulica Reg. decr. n. 523/1904.
- 1.3. Nell'area individuata catastalmente dai mapp. 1/p-2/p-3/p-6/p8/p-7/p fg. 11 del N.C.T. del comune di Palazzolo s/O può essere effettuata dell'operazione (R10), recupero ambientale di cui al punto 7.31 bis lettera b) del dm 5/2/98).

1.4. Descrizione dell'operazione di recupero ambientale (R10):

L'operazione di recupero ambientale (R10) del rifiuto di cui al codice EER 170504, viene effettuato mediante un'indagine dei rifiuti presenti per attestare le caratteristiche del rifiuto stesso (che deve essere costituito da materiale inerte vario, terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti anche di origine antropica), come disposto dal punto 7.31 bis lettera b) del dm 5/2/98.

L'indagine dei rifiuti viene effettuata sulla base di un reticolo a maglia quadrata di lato 30 metri: sono individuati n. 16 punti di indagine, in corrispondenza di ciascuno dei quali è prevista l'escavazione di una trincea fino alla base del riempimento in esame (ca. 6 metri di profondità) per il prelievo da ciascuna trincea di n. 3 campioni (tra 0 e 2 metri, tra 2 e 4 metri, tra 4 e 6 metri).

In caso di conformità, il rifiuto potrà rimanere direttamente in sito; in caso di difformità, il rifiuto deve essere rimosso ed avviato ad impianti di gestione rifiuti autorizzati.

La procedura di indagine determinerà l'esecuzione di n. 16 x 3 = 48 analisi.

Ciascun campione (pari a circa 1.200 m³) costituito con le modalità sopra descritte viene sottoposto a:

- test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo, i parametri e per la verifica del rispetto dei limiti riportati in allegato 3 al DM 05.02.1998.

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si potrà procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2. I risultati delle determinazioni analitiche devono essere confrontati con i valori limite della seguente tabella:

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	Mg/l NO ₃	50
Fluoruri	Mg/l F	1,5
Solfati	Mg/l SO ₄	250
Cloruri	Mg/l Cl	100
Cianuri	microngrammi/l Cn	50
Bario	Mg/l Ba	1
Rame	Mg/l Cu	0.05
Zinco	Mg/l Zn	3

<u>Berillio</u>	<u>microngrammi/l Be</u>	<u>10</u>
<u>Cobalto</u>	<u>microngrammi/l Co</u>	<u>250</u>
<u>Nichel</u>	<u>microngrammi/l Ni</u>	<u>10</u>
<u>Vanadio</u>	<u>microngrammi/l V</u>	<u>250</u>
<u>Arsenico</u>	<u>microngrammi/l As</u>	<u>50</u>
<u>Cadmio</u>	<u>microngrammi/l Cd</u>	<u>5</u>
<u>Cromo totale</u>	<u>microngrammi/l Cr</u>	<u>50</u>
<u>Piombo</u>	<u>microngrammi/l Pb</u>	<u>50</u>
<u>Selenio</u>	<u>microngrammi/l Se</u>	<u>10</u>
<u>Mercurio</u>	<u>microngrammi/l Hg</u>	<u>1</u>
<u>Amianto</u>	<u>Mg/l</u>	<u>30</u>
<u>COD</u>	<u>Mg/l</u>	<u>30</u>
<u>PH</u>		<u>5,5 < > 12,0</u>

- analisi di conformità alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione CSC fissate dalla colonna A di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del Dlgs 152/2006 e s.m.i. ricercando i seguenti parametri: Arsenico; Cadmio; Cobalto; Nichel; Piombo; Rame; Zinco; Mercurio; Idrocarburi C>12; Cromo totale; Cromo VI; Amianto.

1.5. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti

- il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni di trattamento è pari a (57.700 m³) 98.000 t/a;

1.6. l'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER, ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06 e il riepilogo delle operazioni effettuate sono riportati nella seguente tabella:

CER	Descrizione	Operazioni di trattamento
		R10
170504	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503 (terre non provenienti da siti di bonifica o contaminati)	X

1.7. i rifiuti sono già presenti in sito in quanto oggetto di pregresse attività di escavazione e ritombamenti non autorizzati

2. Prescrizioni.

- 2.1. la gestione e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.2. il rispetto del processo e del trattamento così come descritto al punto 1.4. del presente allegato tecnico;
- 2.3. la ditta deve comunicare l'eventuale ritrovamento di rifiuti non conformi a quanto previsto dal 7.31.bis lett. b) del dm 5/2/98, con indicazione dell'impianto di destino autorizzato entro 10 giorni dall'accertamento;
- 2.4. la ditta deve comunicare l'esito delle analisi del campione non conforme con indicazione dell'impianto di destino autorizzato entro 10 giorni dall'accertamento;

3. Piani

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.